

*GARA SVOLTA DALLA CUC DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA
PER IL COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (TE)*

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO "LA MONTAGNA DEI FIORI"
UBICATO NEL COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO PER N. 2 ANNI CON
POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORE 1 ANNO**

CIG: BA65511399

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE**

INDICE

- ART. 1 PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 2 OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 3 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
- ART. 4 IMPORTO A BASE DI GARA E QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
- ART. 5 RETTE E CONTRIBUTI
- ART. 6 FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO RICHIESTO
- ART. 7 PROGETTO EDUCATIVO E PIANO ORGANIZZATIVO
- ART. 8 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 9 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
- ART. 10 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
- ART. 11 UTILIZZO DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ASILO
- ART.12 SORVEGLIANZA, CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ARREDI,
DELLE ATTREZZATURE, DELL'IMMOBILE E DELLE RELATIVE PERTINENZE
- ART. 13 SERVIZIO DI REFEZIONE E C.A.M. (CRITERI MINIMI AMBIENTALI)
- ART.14 SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLE RELATIVE PERTINENZE E DELL'AREA
ESTERNA, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE, E SERVIZIO
LAVANDERIA
- ART. 15 ASPETTI IGIENICO-SANITARI
- ART. 16 SERVIZI INTEGRATIVI E ATTIVITÀ ULTERIORI
- ART. 17 PERSONALE
- ART. 18 CLAUSOLE SOCIALI
- ART. 19 FORMAZIONE
- ART. 20 TURNOVER DEL PERSONALE
- ART. 21 SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE
- ART. 22 INSERIMENTO BAMBINI DISABILI
- ART. 23 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
- ART. 25 SCIOPERO E/O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO
- ART. 26 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA
- ART. 27 VERIFICHE E CONTROLLI
- ART. 28 SUBAPPALTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 29 VARIANTI
- ART. 30 PENALITÀ
- ART. 31 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 32 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
- ART. 33 CAUZIONE DEFINITIVA
- ART.34 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PREVISTI DAL
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
- ART. 35 MODALITÀ DI PAGAMENTO – REVISIONE PREZZI
- ART. 36 OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA
- ART.37 ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART.38 TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

ART. 39 SPESE, IMPOSTE E TASSE

ART. 40 FORO COMPETENTE

ART. 1 - PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Capitolato Speciale disciplina le modalità di svolgimento e le caratteristiche della concessione del servizio di gestione dell'asilo nido comunale "La Montagna dei Fiori" ubicato nel territorio comunale di Civitella del Tronto, in linea con quanto definito nell'articolo 13, c. 6, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e nell'art. 2, lett. c), dell'Allegato I.1 a detto decreto, e disciplinato dagli artt. 174 e seguenti del predetto Codice in materia di Concessioni di servizio, tra:

- *STAZIONE CONCEDENTE*: COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO;
- *CONCESSIONARIO*: operatore economico che sarà individuato mediante procedura aperta su piattaforma Net4Market con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023.

Lo stesso sarà parte integrante del contratto di concessione che verrà stipulato con il Concessionario.

Il servizio oggetto della presente concessione rientra tra i "Servizi di istruzione prescolastica" - CPV 80110000-8.

L'esecuzione della gestione del servizio è disciplinata principalmente da:

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1044;
- L.R.A. 76/2000, recante "Norme in materia di servizi educativi per l'infanzia", con il relativo regolamento contenuto nella D.G.R. 565/2001 recante "Direttive generali di attuazione della Legge Regionale 76/00";
- L.R.A. 32/2002 recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 76/2000";
- L.R.A. 2/2005 recante "Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona";
- D.G.R. 1058/06: Legge Regionale 28 Aprile 2000, n° 76, "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" – Modifica DGR 565/2001 – Proroga regime transitorio;
- D.G.R. 1073/07: Legge Regionale 28 Aprile 2000, n° 76, "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" – Modifica ed integrazione DGR 1058/2006 – Proroga regime transitorio;
- D.G.R. 23 dicembre 2011 recante "Approvazione della Disciplina per la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia";
- D.lvo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'Art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – e successive modifiche e integrazioni";
- Disposizioni contenute nella documentazione di gara.

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione completa del servizio Asilo Nido "La Montagna dei Fiori" (progettazione, organizzazione, gestione e amministrazione del servizio educativo, ausiliario), da svolgersi nell'immobile (e relativa area di pertinenza) di proprietà del Comune di Civitella del Tronto, già adibito ad asilo nido comunale, sito in via Carlo Rosselli.

Ai sensi dell'art. 177, comma 6, del D.lgs. 36/2023, il Comune riconosce al concessionario un corrispettivo mensile unitario per ogni bambino residente ammesso al servizio, quale contributo a sostegno dell'equilibrio economico-finanziario della concessione, e concede in comodato d'uso gratuito i locali comunali destinati al servizio, comprensivi di arredi e attrezzature, necessari allo svolgimento dell'attività.

Il servizio è rivolto a bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi e alle loro famiglie.

Il servizio è costituito dall'insieme di prestazioni educative, ausiliarie e gestionali necessarie per il funzionamento dei nidi d'infanzia dettagliatamente disciplinate nel presente capitolato speciale,

nella Normativa Regionale in materia di Servizi Educativi per la Prima Infanzia, richiamata all'art. 1 "Premessa e Normativa di riferimento", nella Carta dei servizi dell'asilo nido del comune di Civitella del Tronto e nel progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara. Il Concessionario deve inoltre assicurare le forniture indicate di seguito nel capitolato, in particolare la fornitura di tutto quanto specificato all'Art. 9 del presente Capitolato.

L'Asilo Nido "LA MONTAGNA DEI FIORI" ha una capienza massima attuale di 45 posti. Sono in fase di completamento i lavori di ampliamento e presumibilmente dal mese di febbraio 2026, la capacità massima sarà di 73 bambini.

In riferimento all'anno educativo 2024/2025, risultano iscritti al Nido d'Infanzia n. 45 bambini, di cui n. 6 lattanti "piccoli" (tra i 3 e i 12 mesi), n. 15 semi-divezzi "medi" (tra i 13 e i 24 mesi) e n. 24 divezzi "grandi" (tra i 25 e i 36 mesi), con una distribuzione di frequenza per fasce orarie di servizio come segue: n. 19 bambini dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e n. 26 bambini dalle ore 7,30 alle ore 18,30. totale residenti 30 totale non residenti 15.

La durata della concessione è fissata in anni due con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, come meglio precisato nel Capitolato Prestazionale, con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio al Concessionario.

ART. 5 – RETTE E CONTRIBUTI

Le rette per la frequenza del servizio di asilo nido sono definite annualmente dalla **Giunta Comunale**. Per l'anno 2026, le tariffe mensili sono così stabilite:

Utenti Residenti

- **Tempo Parziale** (ore 7:30 – 14:30): **€ 260,00** /mese
- **Tempo Pieno** (ore 7:30 – 18:30): **€ 320,00** /mese
- **Tempo Pieno (secondo figlio)**: **€ 280,00** /mese

Utenti Non Residenti

- **Tempo Parziale** (ore 7:30 – 14:30): **€ 320,00** /mese
- **Tempo Pieno** (ore 7:30 – 18:30): **€ 420,00** /mese

Le rette per la fruizione di servizi integrativi (servizi di pre e post nido, quota di frequenza giornaliera, servizi di apertura sabato e/o festivi, ecc.) sono liberamente definiti dal Concessionario. Per la gestione in concessione del servizio di asilo nido "LA MONTAGNA DEI FIORI" ubicato nel comune di CIVITELLA DEL TRONTO è riconosciuto al Concessionario, per n. 11 mesi l'anno, un contributo mensile unitario a carico della Stazione concedente per ogni bambino residente nel comune di CIVITELLA DEL TRONTO ed effettivamente iscritto.

L'importo complessivo effettivo del contributo sarà determinato in funzione degli utenti iscritti al servizio e della differenza tra le rette praticabili dal Concessionario in ragione delle differenti fasce orarie di servizio prescelte dagli utenti (all'esito dell'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara) e delle tariffe a carico degli utenti (come approvate dalla Giunta Comunale per il servizio asilo nido).

ART. 6 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO RICHIESTO

L'asilo nido ("nido d'infanzia") è, a norma dell'art. 3 della L. R. Regione Abruzzo n. 76/2000, "un

servizio educativo e sociale per la prima infanzia aperto a tutti i bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, che assicura la realizzazione di programmi educativi, i pasti e tutti gli altri servizi di cura necessari al bambino. Concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione, socializzazione ed educazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, tutelando e garantendo l'inserimento di bambini che presentano svantaggi psico-fisici e sociali, in un contesto che favorisce pari opportunità di sviluppo. Il nido d'infanzia consente alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro quotidiano e continuativo affidamento a figure professionalmente competenti, diverse da quelle parentali, e le aiuta, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi.” In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:

- a) l’offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l’autonomia del bambino, assicurando un’attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell’ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- b) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;
- c) la destinazione di particolare cura all’ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l’educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori.

La giornata tipo si articola in momenti di accoglienza, piccola merenda, attività organizzate, pappa, sonno, ulteriori attività organizzate e ricongiungimento alla famiglia.

Il servizio in concessione presso l’asilo nido comunale “LA MONTAGNA DEI FIORI”, già accreditato in capo al precedente Concessionario, deve articolarsi nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente per la conservazione dell’accreditamento del servizio.

L’Asilo nido di CIVITELLA DEL TRONTO si concretizza come un servizio socio educativo, rispondente al bisogno di socializzare del bambino e al suo armonico sviluppo psicofisico e, coerentemente con le proprie funzioni di servizio alla collettività, assicura un ruolo di sostegno educativo nei confronti delle famiglie, nel pieno rispetto delle identità sociali, culturali e religiose.

Il servizio oggetto della concessione si pone come obiettivi:

- offrire al bambino opportunità educative e formative volte a soddisfarne la curiosità e creatività, favorirne l’armonico sviluppo psico-fisico e realizzare esperienze socializzanti importanti per la sua crescita, in un ambiente idoneo e stimolante;
- sostenere le famiglie nella cura e nella crescita dei figli, promuovendone le capacità educative, aiutando i genitori nella conciliazione delle scelte professionali e familiari;
- costituire luogo di informazione e formazione in quanto primo fondamentale segmento di un complessivo sistema di istruzione con contenuti e percorsi che devono essere fonte di promozione, diffusione e sostegno della cultura dell’infanzia per la città;

- garantire l’inserimento dei bambini diversamente abili e svantaggio sociale.

ART. 7 – PROGETTO EDUCATIVO E PIANO ORGANIZZATIVO

I Partecipanti sono tenuti a predisporre un progetto educativo e un piano organizzativo nel complesso, definito come segue:

- i principi pedagogici guida nella gestione del servizio, sviluppati in un’ottica di complementarietà funzionale con il servizio comunale. Il Concessionario, prima dell’inizio dell’attività, dovrà predisporre la “Carta dei Servizi”, in attuazione dei principi di trasparenza e coinvolgimento delle famiglie, per la condivisione e approvazione da parte della Stazione concedente. La Carta dei Servizi dovrà essere consultabile on line e sarà pubblicata sul sito del Comune di Civitella del Tronto.
- un piano di organizzazione e gestione che espliciti le modalità organizzative adottate, le modalità di impiego delle risorse umane e tutti gli elementi che consentano di valutare gli impegni assunti dal Concessionario nell’esecuzione gestionale del servizio;
- in riferimento agli anni successivi al primo il Concessionario potrà aggiornare il progetto educativo e il piano organizzativo e presentarli al Comune di Civitella del Tronto, entro il secondo mese di ogni anno educativo. L’Amministrazione si riserva la facoltà di rilevare elementi da segnalare al Concessionario. Al termine e durante l’anno educativo il coordinatore pedagogico del Concessionario dispone appositi report e relazioni da inviare al Responsabile dell’Ufficio, al fine di verificare la corretta attuazione del progetto pedagogico e di intervenire ponendo in essere le azioni correttive necessarie;
- il Progetto educativo e il Piano organizzativo devono fondarsi su una costante attenzione ai modelli dello sviluppo infantile per sostenere adeguatamente il processo di crescita dei bambini con un costante riferimento ai bisogni e alle esigenze degli stessi in base agli specifici contesti sociali e culturali da cui provengono i bambini. In quest’ottica rivestono particolare rilevanza i rapporti con le famiglie e con le agenzie educative ed i presidi sociali e sanitari del territorio.

ART. 8 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Il Concessionario dovrà garantire, con la propria organizzazione e a proprio rischio, le attività educative, ausiliarie e di coordinamento necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, comprese la cura e l’igiene personale dei bambini, la distribuzione e l’assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali e delle aree esterne, nonché il servizio lavanderia, e dovrà svolgere il servizio in concessione nel rispetto della L.R. Abruzzo n. 76 del 28.04.2000 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”, della D.G.R. Regione Abruzzo n. 935 del 23.12.2011 “Disciplina sperimentale del sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia” e ss.mm.ii., di tutta la normativa nazionale e regionale vigente, delle norme sanitarie A.S.L..

Sono ammessi a fruire del servizio oggetto della presente concessione i bambini compresi nella fascia di età tra 3 e 36 mesi. Nessun pregiudizio può costituire causa di esclusione.

Iscrizioni e ammissioni. Il Concessionario, procederà all’ammissione dei bambini sulla base delle iscrizioni raccolte e delle graduatorie stilate dal Comune di Civitella del Tronto. Se al termine dell’inserimento da ultima graduatoria per il servizio di Asilo Nido, risulteranno eventuali posti non occupati tra quelli riservati all’Ente, il Concessionario potrà impegnarli liberamente.

Dimissioni. In caso di dimissioni di un bambino tra quelli occupanti i posti in graduatoria, l’Ufficio provvederà a segnalare al Concessionario l’eventuale nuova ammissione, attingendo dalle liste di attesa.

Modalità di formazione delle sezioni Asilo Nido. Il Servizio dovrà essere organizzato in sezioni corrispondenti alle fasce di età (sezione piccoli, dai 3 ai 12 mesi; sezione medi dai 13 ai 24 mesi; sezione grandi dai 25 ai 36 mesi). Il Comune di Civitella del Tronto non garantisce la copertura dei posti così come sopra indicati, e si riserva di modulare la composizione delle fasce di età e il conseguente numero di bambini iscritti nel rispetto del totale dei posti bambino indicati all’Art. 2

condividendo con il Concessionario le modalità di formazione delle sezioni costituibili.

Orario di funzionamento e calendario. L'orario minimo di apertura giornaliero previsto si sviluppa dalle ore 7.30 alle ore 18:30 dal lunedì al venerdì. L'utenza ha la possibilità di frequentare il servizio con orario part-time dalle ore 7.30 alle ore 13:30 o dalle 11:30 alle ore 18:30, ovvero con orario pieno dalle ore 7:30 alle ore 18:30. Il servizio di Asilo Nido dovrà essere organizzato ed erogato tutti i giorni feriali di norma per n. 45 settimane all'anno, da settembre a luglio, fatti salvi eventuali periodi di chiusura disposti dal Comune di Civitella del Tronto, sulla base del calendario scolastico annualmente approvato, che prevede comunque la sospensione del servizio nel periodo delle festività natalizie e pasquali.

Tipologia delle attività. La gestione del servizio Asilo Nido fa riferimento alle finalità e ai contenuti espressi nel presente capitolato speciale e dovrà svolgersi in base al progetto educativo e al piano organizzativo presentato in sede di gara e alle indicazioni operative che potranno essere fornite dal Comune di Civitella del Tronto, garantendo lo svolgimento di tutte le attività oggetto della concessione, la qualità dell'intervento e il coordinamento organizzativo. Il Concessionario, mediante il proprio personale, dovrà assicurare incontri con i genitori propedeutici alla fase di ambientamento per la conoscenza reciproca, la presentazione delle modalità e degli orari di funzionamento, la conoscenza della struttura e dei tempi e delle modalità proprie dell'inserimento; dovranno inoltre essere previsti incontri individuali con i genitori per lo scambio reciproco di informazioni riguardanti i bambini che dovranno essere gestiti direttamente dalle educatrici alle dipendenze del Concessionario. Eventuali controversie con le famiglie dovranno essere comunicate tempestivamente all'Ufficio. Il Concessionario dovrà garantire la regolare tenuta e costante disponibilità all'interno del servizio del registro presenze/assenze dei bambini e del registro presenze/assenze/sostituzioni del personale. Il Comune di Civitella del Tronto per il tramite dell'ufficio Servizi al Cittadino eserciterà periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte del Concessionario, tramite proprio personale e/o attraverso suoi delegati. Tali controlli hanno, inoltre, lo scopo di verificare il rispetto degli standard di qualità e la corrispondenza con il progetto presentato in sede di gara. L'Aggiudicatario si impegna a consentire il libero accesso del personale del Comune di CIVITELLA DEL TRONTO proprietario dello stabile in cui viene erogato il servizio (Ufficio Servizi al Cittadino) ai locali in uso per i servizi oggetto della concessione in qualunque momento il Committente ritenesse opportuno e necessario effettuare un sopralluogo.

Proposte educative. Il Concessionario, in relazione alle proposte educative, predispone e attua il progetto educativo, prevedendo proposte educative e di apprendimento e momenti di cura, con particolare attenzione al rispetto dei ritmi e dei bisogni individuali dei/delle bambini/e, in relazione all'età. Il progetto educativo dovrà esplicitare, nel dettaglio, le strategie educative adottate, tenendo presenti i seguenti presupposti essenziali:

- attenzione ai bisogni di sicurezza e di autonomia relativi all'età;
- suddivisione in sezioni omogenee o miste in base all'età garantendo piccoli gruppi con un educatore di riferimento;
- stabilità del personale educativo, per dare continuità di relazione a bambini/e e instaurare rapporti di fiducia e collaborazione con le famiglie;
- valorizzazione delle routines quali momenti strutturanti in grado di contribuire all'armonico sviluppo dei/delle bambini/e;
- coinvolgimento delle famiglie nella vita del nido, ai fini anche dell'integrazione e valorizzazione delle differenze culturali, con organizzazione di attività specifiche rivolte agli adulti in spazi e tempi ad essi dedicati;
- attuazione di percorsi di integrazione nel sistema locale dei servizi educativi e scolastici, con particolare riferimento a percorsi di continuità con la scuola dell'infanzia anche per l'attivazione di percorsi comuni nell'ottica di una progettazione 0-6.

Le proposte educative previste nel progetto presentato in sede di gara, verranno verificate in incontri congiunti con il Responsabile dell'Ufficio Servizi al Cittadino. Il Concessionario dovrà provvedere

all'organizzazione pedagogica e funzionale degli spazi interni ed esterni e dei materiali in relazione agli obiettivi educativi individuati. Qualora, per esigenze connesse alla realizzazione del progetto educativo il Concessionario ritenesse necessario apportare modifiche all'articolazione dei locali e degli spazi interni ed esterni, in modo tale da comportare variazioni ai requisiti di sicurezza e agibilità dovrà preventivamente comunicarlo e concordarlo con il Committente e con il comune proprietario dello stabile sede del servizio: ogni eventuale onere sarà a carico del Concessionario. Il Concessionario prevede, nella progettazione educativa e gestionale:

- attività di assistenza, vigilanza, cura e igiene personale dei bambini;
- gestione delle relazioni e delle comunicazioni con le famiglie;
- organizzazione del lavoro delle equipe educativa, ai fini della progettazione e gestione delle scelte educative condivise, degli aspetti di coordinamento, integrazione e raccordo con il Servizio nel complesso, di formazione e supervisione pedagogica, al fine di creare la necessaria omogeneità nell'offerta pedagogica ed educativa dei servizi educativi del Comune, curando il raccordo e la collaborazione con gli altri servizi educativi presenti sul territorio;
- impegno, a tutela della qualità dei servizi erogati, a mantenere alto il livello formativo dei propri operatori garantendo lo svolgimento di un piano formativo rivolto a tutti gli operatori, condiviso con il Responsabile dell'Ufficio o persona da questi delegata, anche a sostegno di esigenze che si manifestino in itinere nell'organizzazione di servizi e nella progettazione educativa degli stessi;
- partecipazione alla definizione degli indirizzi pedagogici dei servizi educativi del Comune, attraverso la formulazione di proposte e indicazioni, finalizzate all'elaborazione, attuazione e verifica di linee educative programmatiche comuni;
- promozione di momenti di incontro, di iniziative e manifestazioni collettive rivolte alle famiglie e alla comunità locale, volte alla crescita di una cultura per l'infanzia offrendo altresì spazi di visibilità alla cittadinanza delle esperienze educative che si realizzano nei servizi comunali;
- elaborazione e messa a disposizione del Committente di materiale di documentazione quale parte integrante e strutturante le scelte educative inteso come mezzo per dare valore e rendere esplicita, visibile e valutabile la natura delle proposte educative realizzate.

Servizi ausiliari. Il Concessionario deve garantire l'ottimale gestione dei seguenti servizi ausiliari assolvendo ai seguenti oneri, interamente compensati dalla quota mensile per utente indicata a base d'asta al netto del ribasso offerto:

- interventi di riordino, pulizia e sanificazione sia quotidiani che straordinari, atti alla creazione di un ambiente idoneo alla permanenza dei bambini attraverso operazioni di cura di tutti gli spazi, interni ed esterni, delle relative pertinenze, delle attrezzature e delle suppellettili utilizzate per il funzionamento della struttura;
- compiti e mansioni di collaborazione e supporto al personale educativo con funzioni di assistenza al contesto organizzativo ed educativo nella vigilanza, nell'accoglienza e nella riconsegna dei bambini quotidianamente o al bisogno e in occasione di uscite didattiche;
- fornitura, cambio, pulizia (compreso il servizio di lavanderia) con riferimento alla biancheria utilizzata per la gestione organizzativa del servizio, con esclusione degli indumenti personali dei bambini;
- fornitura annuale e sostituzione periodica del materiale didattico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative, alla manutenzione e sostituzione di singoli arredi e apparecchiature danneggiati o usurati per motivi diversi dal deterioramento prodotto dal normale utilizzo;
- corretta gestione dei rifiuti urbani, raccolti con modalità differenziate rispetto alla loro tipologia, secondo quanto previsto dall'organizzazione comunale del servizio e da smaltire in luogo apposito fuori dalle strutture, provvedendo a rifornirsi degli appositi sacchi secondo quanto disposto dalla Società che gestisce la raccolta differenziata.

Il Concessionario deve rendersi facilmente disponibile a effettuare pronti interventi aggiuntivi di

pulizia nelle zone oggetto dell'affidamento del servizio, a seguito di eventuali opere murarie, impiantistiche, ecc. Il servizio fornito deve essere sempre aggiornato con le più moderne tecniche di lavoro e devono essere utilizzate esclusivamente macchine, prodotti e attrezzature di comprovata validità e affidabilità. Tutte le macchine per la pulizia impiegate devono essere conformi alle prescrizioni anti-infortunistiche vigenti in Italia e/o nell'Unione Europea.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente Capitolato, restano a carico del Concessionario:

- l'organizzazione del servizio, con la presenza di un numero congruo di educatori ed operatori. La dotazione del personale dovrà essere definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini così come precisato nell'Art. 17 del presente Capitolato. Il sistema dei turni degli educatori dovrà essere strutturato in modo da garantire:
 - a. il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in relazione alla frequenza dei bambini;
 - b. il massimo grado di compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell'arco della giornata;
 - c. la massima continuità possibile di tutto il personale quale elemento di qualità per il servizio;
 - d. il raccordo costante con l'ufficio Servizi al Cittadino;
- la formazione del personale così come specificato nell'Art. 19 del presente Capitolato, sia attraverso la partecipazione all'attività formativa organizzata dal Comune, sia attraverso iniziative specifiche promosse dal soggetto aggiudicatario mirate al consolidamento dell'equipe di lavoro ed all'autoformazione;
- la fornitura al personale educativo ed esecutivo di vestiario conforme alle mansioni svolte e di cartellino identificativo;
- la fornitura di materiali. In particolare l'aggiudicatario dovrà fornire, con spesa a proprio carico, ogni volta che se ne presenti la necessità e secondo il fabbisogno: materiale di consumo (quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo materiale sanitario, materiale igienico ad eccezione dei pannolini per i bimbi, rotoli di carta, carta igienica, etc. etc...); biancheria (quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo teli bagno, spugne, lenzuolini, bavaglino, copriletti, etc.) provvedendo alla sostituzione e/o integrazione in caso di necessità; giochi, materiale didattico (compreso quello specifico per disabili), materiale di cancelleria e di consumo necessario per lo svolgimento delle attività educative di cui sopra e per la realizzazione del progetto educativo e del piano organizzativo proposto in sede di gara;
- il servizio di pulizia dei locali delle relative pertinenze e dell'area esterna, degli arredi e delle attrezzature, e servizio lavanderia secondo quanto previsto all'Art. 14 del presente Capitolato;
- la sorveglianza, custodia, manutenzione ordinaria degli arredi, delle attrezzature, dell'immobile e delle relative pertinenze, secondo quanto previsto all'Art. 12 del presente Capitolato;
- la stipula di contratto assicurativo, verificabile tramite presentazione di copia di contratto, per ciò che concerne i rischi di responsabilità civile verso persone e cose nel corso delle attività svolte con gli utenti come specificato all'Art. 26 del presente Capitolato.

L'attività complessiva e la qualità del servizio saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte dell'Amministrazione ai sensi del presente capitolato. Il soggetto aggiudicatario dovrà dotarsi, anche autonomamente, di idonei strumenti di valutazione per il costante monitoraggio della qualità del servizio, percepita ed erogata. L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto di quanto specificato a suo carico nel presente Capitolato, assicurando l'efficacia e l'efficienza della gestione. L'Aggiudicatario risponde in sede civile e penale dell'incolumità degli utenti del servizio di cui al presente Capitolato. Spetta agli educatori la prevenzione di infortuni connessi allo svolgimento delle diverse attività, nonché l'opera di primo intervento e soccorso nei casi necessari. Nell'eventualità di accertamenti sanitari sulle condizioni di salute di un bambino (infortunio, malessere, ecc.) l'Aggiudicatario deve

informare tempestivamente la famiglia e, se necessario, accompagnare il minore al Pronto Soccorso per le cure mediche del caso. Con tempestività, quindi, il referente presente in servizio fa pervenire all'Ufficio e contestualmente alla compagnia assicuratrice, idonea relazione. L'Aggiudicatario è tenuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (normativa sulla privacy) e dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), e conformemente lo devono essere i dipendenti incaricati dello svolgimento dei servizi previsti dalla Concessione. Il Concessionario è responsabile della massima riservatezza dei dati e delle informazioni concernenti gli utenti e del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili da parte dei propri dipendenti, secondo quanto prevede la normativa vigente. Tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi integranti servizio di pubblico interesse e per nessun motivo possono essere sospese o abbandonate. In caso di sciopero del personale devono essere garantiti i servizi nei modi concordati con l'Ufficio. L'Aggiudicatario è responsabile degli adempimenti previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, in particolare gli artt. 17 e 18) e, all'atto della stipula del contratto, deve presentare il proprio piano di sicurezza dei rischi e comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. L'Aggiudicatario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed alle altre malattie professionali e deve attuare ogni altra disposizione in vigore o che può intervenire in corso di esercizio per tutela materiale dei lavoratori. L'Aggiudicatario può prevedere l'utilizzo di volontari, tirocinanti e giovani in servizio civile, per svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato. Tali collaborazioni devono essere concordate, ai fini di un congruo e opportuno inserimento di tali particolari risorse umane, nonché autorizzate dall'Amministrazione aggiudicatrice. L'Aggiudicatario dovrà fornire la struttura di una linea telefonica il cui costo sarà a carico dello stesso, nonché di un collegamento wireless per i PC. L'Aggiudicatario dovrà individuare un Responsabile di Progetto e comunicarne il nominativo al committente prima dell'inizio del servizio oggetto della concessione. Il Responsabile di Progetto dovrà garantire la reperibilità durante gli orari di espletamento del servizio. L'Aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare il nominativo di un sostituto, che dovrà essere reperibile in caso di impedimento o assenza del Responsabile. Il Responsabile (o eventualmente il suo sostituto) sarà considerato il responsabile gestionale del contratto e dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto fra le parti, dovrà essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e dovrà fungere da interlocutore amministrativo per il Committente.

Art. 10 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

L'Amministrazione committente:

- fornisce copia delle certificazioni relative alla sicurezza dell'edificio, degli impianti e macchinari, e degli arredi;
- mette a disposizione del Concessionario i locali per i servizi oggetto di gara, con il materiale di arredo ivi presente, secondo le modalità previste dall'Art. 11 del presente Capitolato;
- comunica al Responsabile dei servizi in concessione i nominativi dei bambini da inserire presso la struttura nei posti riservati all'Amministrazione comunale di CIVITELLA DEL TRONTO e i loro dati personali necessari allo svolgimento del servizio, nonché eventuali dati sensibili necessari alla cura del bambino/a;
- liquida il contributo dovuto per la parziale copertura dei costi di gestione;
- assume l'obbligo, con integrale carico assunto da parte del Comune di CIVITELLA DEL TRONTO, di provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile e delle relative pertinenze, ovvero gli interventi finalizzati a mantenere in efficienza la struttura con riparazioni o sostituzioni di parti deteriorate per vetustà, e quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo;

- assume l'obbligo, con integrale carico assunto da parte del Comune di CIVITELLA DEL TRONTO, di provvedere alla manutenzione straordinaria degli spazi verdi pertinenziali.

ART. 11 – UTILIZZO DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ASILO

La Stazione concedente, prima dell'inizio del servizio, provvederà mediante apposito verbale a consegnare al Concessionario, per tutta la durata della concessione, la struttura di proprietà del Comune di CIVITELLA DEL TRONTO ubicata in Via Rosselli, adibita ad asilo nido comunale, dotata di impianti fissi, arredi, attrezzature, area esterna pertinenziale, nello stato in cui si trova, e come constatato dall'operatore economico concorrente, a seguito di sopralluogo obbligatorio, da effettuarsi previa prenotazione all'Ufficio Servizi al Cittadino operante presso il Comune di CIVITELLA DEL TRONTO.

Ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario la Stazione Concedente riconosce al Concessionario, oltre a un prezzo consistente nel contributo pubblico sulle rette, il diritto di godimento gratuito sul bene immobile e relativa pertinenza ove si svolge il servizio.

L'immobile, i beni mobili e quanto in esso contenuto ed annesso, rimangono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione comunale di CIVITELLA DEL TRONTO; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

Il Concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile (ivi comprese le pertinenze) messo a disposizione, degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà del Comune di CIVITELLA DEL TRONTO e concesso in uso gratuito dalla Stazione concedente, senza alcun onere ulteriore a carico del concedente e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con l'inventario dei beni, che sarà allegato al contratto stipulato con il Concessionario.

Sarà a carico del Concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

I macchinari, le attrezzature, gli arredi e i giochi che il Concessionario dovesse acquistare per sostituzioni/reintegri ovvero migliorie rimarranno alla scadenza della concessione di proprietà dell'Amministrazione comunale di CIVITELLA DEL TRONTO, senza che il Concessionario possa pretendere alcunché a titolo di indennizzo.

ART. 12 – SORVEGLIANZA, CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ARREDI, DELLE ATTREZZATURE, DELL'IMMOBILE E DELLE RELATIVE PERTINENZE

L'aggiudicatario:

- è responsabile della custodia dei locali, degli arredi e delle attrezzature;
- cura a proprie spese, per l'intera durata del contratto, la manutenzione ordinaria degli arredi, delle attrezzature, dell'immobile e delle relative pertinenze (a tal fine rientrano nel concetto di manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione dell'immobile che ne garantiscono l'efficienza e la durata nel tempo: tinteggiature delle pareti, manutenzione serramenti ed infissi, sostituzione vetri, riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, sostituzione di lampade, ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Rientra, del pari, nel

concetto di manutenzione ordinaria la costante pulizia e sgombero delle griglie per la raccolta delle acque piovane e dei relativi pozzetti ai fini di garantire l'afflusso delle acque stesse);

- segnala tempestivamente al Comune di CIVITELLA DEL TRONTO eventuali interventi di manutenzione straordinaria;
- riconsegna l'immobile nel medesimo stato in cui è stato ricevuto, come risultante da apposito verbale, e salvo il deterioramento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Il Concessionario si impegna a provvedere con la massima sollecitudine alle riparazioni ed alla manutenzione delle attrezzature e degli arredi anche nelle more della definizione di eventuali contestazioni in ordine alla competenza della spesa. Qualora il Concessionario non provveda puntualmente a quanto di sua competenza il Committente si riserva la facoltà di intervenire incaricando un fornitore o tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute alla ditta stessa, fatti salvi i casi per cui sono previste le applicazioni di penali di cui all'Art. 30 del presente Capitolato. Danni dovuti ad incuria o negligenza del Concessionario o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, sono addebitati al Concessionario, previa constatazione e valutazione fra le parti. I locali, gli impianti, le attrezzature dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti dell'ufficio Servizi al Cittadino per l'opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune di CIVITELLA DEL TRONTO o ad impresa di sua fiducia per l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune.

ART. 14 - SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLE RELATIVE PERTINENZE E DELL'AREA ESTERNA, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE, E SERVIZIO LAVANDERIA

Le pulizie devono essere eseguite nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara e comunque garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie. Le pulizie dovranno riguardare tutti i locali delle strutture messi a disposizione nonché le aree esterne di pertinenza, gli arredi e le attrezzature, i giochi e dovranno essere eseguite a regola d'arte in modo da non danneggiare i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali. L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione personale, materiali e mezzi necessari a garantire l'ottimale svolgimento del servizio, e dovrà inoltre rendersi disponibile ad effettuare pronti interventi aggiuntivi di pulizia nelle zone oggetto dell'affidamento del servizio, a seguito di opere murarie, impiantistiche, ecc. Tutto il personale impiegato dovrà risultare ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente da pulire. Tutte le macchine per la pulizia impiegate dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nella UE. Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalla relativa "Scheda di Sicurezza" prevista in ambito UE. Tutti i prodotti, le attrezzature ed i macchinari dovranno essere riposti in un luogo chiuso a cui potrà avere accesso solo il personale della ditta aggiudicataria. Le attrezzature e i macchinari, se non riponibili in spazi appositi, dovranno essere trasportati di volta in volta. Nulla deve essere depositato anche solo temporaneamente negli spazi utilizzati da e con i bambini. Analogamente il servizio di lavanderia deve essere eseguito a regola d'arte e nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara. Il lavaggio di tutta la biancheria, compresi bavaglini, lenzuoli e asciugamani, è a carico della ditta. In ogni caso il Concessionario si obbliga ad utilizzare materiale a norma: di tale materiale dovranno essere custodite le schede tecniche presso il nido d'infanzia allo scopo di rendere possibili i controlli da parte dell'Amministrazione. La raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuate con modalità atte a garantire la salvaguardia da contaminazione nel rispetto delle norme igieniche. L'aggiudicatario dovrà provvedere regolarmente allo sgombero dei rifiuti servendosi di appositi recipienti. Tali recipienti dovranno essere forniti dall'aggiudicatario del servizio di raccolta e trasporto rifiuti nel comune di CIVITELLA DEL TRONTO che si occuperà del loro regolare svuotamento e della necessaria pulizia.

ART. 15 – ASPETTI IGIENICO-SANITARI

Le norme igienico-sanitarie per gli ambienti, il personale ed i minori sono quelle stabilite dai competenti servizi dell'A.S.L. di Teramo.

ART. 16 - SERVIZI INTEGRATIVI E ATTIVITÀ ULTERIORI

Nei limiti della capienza complessiva e degli spazi inutilizzati, nella fascia antimeridiana prima dell'inizio dei servizi (dalle ore 7,00), nella fascia oraria pomeridiana dopo la chiusura dei servizi (fino alle ore 20,00) e nella giornata di sabato mattina, per la ditta affidataria è possibile sperimentare servizi integrativi all'offerta pedagogica dell'asilo nido tradizionale, previa presentazione di apposito progetto pedagogico e piano organizzativo, e acquisizione delle necessarie autorizzazioni. Nel rispetto di quanto sul punto prevede la legge, la ditta aggiudicataria, previa presentazione di apposito progetto pedagogico e piano organizzativo, potrà essere autorizzata a svolgere progetti di attività didattica anche nei periodi di chiusura Pasquale e Natalizia previsti dal calendario scolastico limitatamente ai giorni feriali. La ditta potrà gestire autonomamente i posti per tali servizi integrativi, comunicandone numero, tipologia e relative tariffe all'Amministrazione Concedente. L'attivazione dei servizi integrativi e delle attività ulteriori, i cui relativi costi saranno a totale carico dei genitori dei bambini che usufruiranno di tali servizi, non dovrà comportare maggiori oneri a carico della Stazione Concedente.

ART. 17 – PERSONALE

Il Concessionario provvede alla gestione completa del servizio di asilo nido assumendo direttamente il personale educativo, di cucina ed ausiliario sulla base delle norme vigenti di ordine assicurativo, sociale, previdenziale e fiscale.

Il personale individuato dal Concessionario deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi statali, regionali e dalle vigenti normative in materia, per quanto concerne il possesso dei titoli di studio nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello di prestazione. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal d.lvo 196/03 e ss.mm.ii. recante “Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali” e applicarlo per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal d.lvo 81/08 e ss.mm.ii. “Normativa in materia di sicurezza sul lavoro”. Il personale deve versare in situazione di conformità alle previsioni di cui al d.lvo 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. In particolare s'individuano come necessarie le seguenti tipologie di figure:

- Educatrice/Educatore;
- Esecutrice/Esecutore;
- Coordinatrice/Coordinatore Pedagogica/o.

Il servizio deve essere gestito con personale le cui caratteristiche professionali siano quelle previste dalle normative vigenti. La ditta aggiudicataria, in particolare, garantisce il seguente standard di personale:

- rapporto medio educatore bambino: 1 educatore /6 bambini presenti;
- rapporto medio esecutore bambini: 1 esecutore /15 bambini presenti.

Durante l'apertura del servizio, per garantire condizioni minime di sicurezza, è sempre necessaria la contemporanea presenza di almeno due unità di personale di cui una appartenente all'area educativa, fermo restando i rapporti sopra individuati. Il Concessionario deve presentare al Responsabile dell'Ufficio Servizi al Cittadino copia dei progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordarne l'accesso. Gli stessi possono affiancare ma non sostituire in alcun modo gli operatori. Per tutte le

figure professionali previste dal presente Capitolato, il concessionario si impegna inderogabilmente ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente Capitolato svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di CIVITELLA DEL TRONTO. Per consentire l'integrazione fra le diverse figure professionali, valorizzando il lavoro collegiale, durante l'anno educativo dovranno essere previsti incontri di condivisione e programmazione, finalizzati al costante confronto e scambio nel gruppo. A tale scopo all'interno dell'orario di lavoro deve essere previsto, oltre al numero delle ore da svolgere nell'orario di apertura del servizio (ore frontali), un monte ore non frontale individuale da destinare, secondo le competenze delle relative figure professionali per la programmazione, la gestione sociale, la documentazione, la formazione, la verifica e la valutazione dell'efficacia delle proposte educative. Il Progetto educativo, e il piano organizzativo del servizio oggetto della concessione, deve contenere l'indicazione di tutto il personale utilizzato per la gestione degli stessi, delle ore frontali e non frontali assegnate a ciascun soggetto, della qualifica attribuita, del livello d'inquadramento contrattuale. Al momento dell'attivazione del servizio, il Concessionario deve presentare un elenco sottoscritto dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente, i dati anagrafici, il titolo di studio e di servizio, la data di assunzione, il tipo di contratto, la qualifica, la mansione e il livello retributivo. Tale elenco dovrà includere un'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni e dei servizi oggetto della presente concessione. Il Committente si riserva altresì la facoltà di verificare quanto dichiarato dal Concessionario. Sono previste riunioni periodiche tra il referente individuato dalla Concessionaria per il necessario scambio di esperienze e coordinamento (programmazione educativa e didattica, valutazione delle attività e delle esperienze realizzate). L'Amministrazione concedente esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte del Concessionario. Tali controlli hanno lo scopo di verificare il rispetto degli standard di qualità nel campo della cura e dell'educazione della prima infanzia e di confrontare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara. Il Concessionario ha l'obbligo di presentare al termine di ogni anno educativo una relazione dettagliata concernente i dati sull'attività svolta e sugli interventi attuati con una valutazione dei risultati raggiunti. La relazione contiene:

- l'analisi dei servizi con le problematiche rilevate;
- l'eventuale osservazione di particolari criticità riscontrate;
- le proposte operative.

Educatrice/educatore. Gli educatori sono responsabili dell'attuazione del progetto educativo attraverso la predisposizione di proposte educative quotidiane che garantiscano il conseguimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico e di socializzazione dei bambini nonché dell'integrazione con l'azione delle famiglie. Il personale educativo in dotazione al servizio deve essere in numero tale da garantire il rispetto del rapporto numerico educatore/bambino per ciascuna sezione, come risulta definito dai parametri previsti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato e deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di puericultrice
- diploma di maestra di scuola d'infanzia;
- diploma di maturità magistrale;
- diplomi di liceo socio-psico-pedagogico;
- diploma di liceo delle scienze umane;
- diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
- attestato di specializzazione di educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Abruzzo;

- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di laurea in scienze dell'educazione curriculum educazione nei nidi e nelle comunità infantili, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
- diploma di tecnico dei servizi sociali;
- diploma di tecnico per i servizi socio-sanitari;
- diploma di scuola media superiore più esperienza professionale di educatore alla data del presente bando, così come previsto dalla DGR n.935 del 2011, articolo 6, modificato con DGR n.393/2012

Il personale educativo dovrà adottare una metodologia di lavoro in equipe, essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni ed alla collaborazione reciproca. Tra il personale educativo dovrà essere prevista la figura del referente coordinatore del servizio, individuato all'interno dell'equipe educativa tra il personale con almeno 2 anni di esperienza in attività di organizzazione e/o coordinamento di servizi rivolti all'infanzia. Allo stesso compete il mantenimento delle relazioni con il Comune e dovrà svolgere funzioni di programmazione, organizzazione, coordinamento e verifica del Servizio Asilo Nido, confrontandosi con l'Ufficio Servizi al Cittadino. Il referente deve essere presente all'asilo nido in orari concordati con il Comune e funzionali al suo ruolo. Deve inoltre essere reperibile telefonicamente negli orari d'ufficio. Nella sua attività il referente parteciperà agli incontri periodici promossi dal Comune.

Esecutrice/esecutore. Gli esecutori garantiscono le quotidiane funzioni di igiene e pulizia delle strutture e delle aree di pertinenza, e supportano il gruppo degli educatori per lo svolgimento delle funzioni di accudimento dei bambini (igiene personale, accompagnamenti, etc.). Il personale esecutore dovrà avere età non inferiore ai 18 anni, e avere assolto l'obbligo scolastico e deve essere formato per:

- garantire la qualità strutturale e igienica degli ambienti (pulizia, sanificazione, riordino, controllo e cura di ambienti e arredi);
- garantire l'igiene e la sanificazione di materiali didattici e degli oggetti personali dei bambini (es. ciucci, giochi, biberon ecc.);
- attenersi scrupolosamente alla metodologia di controllo di cui al d.lvo n. 115/97 e successive integrazioni, sia per quanto riguarda l'igiene degli alimenti, che per la pulizia e l'igiene degli ambienti;
- controllare lo stato di manutenzione delle attrezzature e degli strumenti di lavoro;
- predisporre materiali ed allestire spazi per le attività educative/didattiche;
- garantire il supporto necessario per lo svolgimento dell'attività educativa;
- partecipare, per quanto di competenza, al lavoro di gruppo con gli educatori e ai momenti di incontro con i genitori (colloqui, incontri di sezione, assemblee, laboratori, ecc.);
- collaborare e/o coordinare le operazioni relative alla sicurezza.

Coordinatrice/coordinatore pedagogica/o. L'attività di coordinamento pedagogico dovrà essere assicurata dal Concessionario attraverso la figura del Coordinatore Pedagogico, così come regolamentato dalle norme regionali previste in materia. Tale figura dovrà essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale per lo svolgimento dell'attività e di esperienza di gestione di servizi educativi per la prima infanzia comprovata da curriculum. L'attività di coordinamento pedagogico dovrà essere garantita per almeno 5 ore settimanali e il Coordinatore Pedagogico deve mantenere un costante rapporto di collaborazione con l'Ufficio Servizi al Cittadino. Al Coordinatore Pedagogico sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio e di complessiva conduzione pedagogica del servizio erogato. Al termine e durante l'anno educativo il coordinatore pedagogico dispone appositi report e relazioni da inviare mensilmente all'Ufficio Servizi al Cittadino al fine di consentire il controllo e la verifica della corretta attuazione del progetto pedagogico. Il coordinatore deve essere presente all'asilo nido in orari concordati con il Comune e funzionali al suo

ruolo. Deve inoltre essere reperibile telefonicamente negli orari d'ufficio.

ART. 18 - CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 57 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 con il presente capitolato sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:

- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto della concessione o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti del concessionario e contro il lavoro irregolare.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni dell'art. 57 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e quelle previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, con particolare riferimento all'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali. Fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello contrattuale in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nella concessione, la ditta aggiudicataria, compatibilmente con la propria organizzazione assume, nel medesimo asilo nido ed in riferimento al servizio di cui alla presente concessione, il personale impiegato dal gestore uscente nell'attività svolta per conto del Comune di CIVITELLA DEL TRONTO, sia esso dipendente o socio.

L'aggiudicataria, in riferimento a quanto disposto nel precedente comma, si impegna a dare priorità, valorizzandole, alle anzianità e professionalità maturate nella gestione del servizio di cui al presente capitolato, svolto nell'asilo nido di CIVITELLA DEL TRONTO. Il contratto applicato è quello delle Cooperative Sociali.

Si evidenzia che nell'ambito della gestione del servizio asilo nido, il riassorbimento del personale precedentemente impiegato nella concessione, oltre che garantire continuità occupazionale, è fortemente motivato dalla delicatezza del servizio, rivolto ad un'utenza con particolare necessità di instaurare relazioni continuative e significative.

L'organico attualmente dedicato allo svolgimento del servizio da parte del gestore uscente è così composto:

PERSONALE E MONTE ORE		
Coordinatore (D3)	Educatore (D2)	Ausiliari (A1)
██████████ (36h)	██████████ (25 h)	██████████ (25 h)
	██████████ (25 h)	██████████ (25 h)
	██████████ (25 h)	██████████ (25 h)
	██████████ (25 h)	
	██████████ (25 h)	
	██████████ (25 h)	
	██████████ (25 h)	

CCNL applicato: Cooperative sociali

ART. 19 - FORMAZIONE

La formazione del personale è a carico della ditta aggiudicataria e il programma di formazione, da redigersi annualmente, deve essere comunicato all'Ufficio Servizi al Cittadino. Esso deve prevedere per gli educatori un minimo di 20 ore annue relative a temi di carattere psicopedagogico. Il Concessionario dovrà aderire prioritariamente a proposte formative eventualmente organizzate dal Comune, finalizzate al consolidamento di un sistema integrato dei servizi educativi dell'ambito attraverso la condivisione dei presupposti e fondamenti pedagogici e all'adozione di metodologie comuni, rivolte a tutte le figure professionali che opereranno nei servizi. La ditta può prevedere, in aggiunta a quanto sopra e dettagliandoli nel progetto, altri interventi formativi coerenti con il proprio modello di intervento.

ART. 20 – TURNOVER DEL PERSONALE

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la stabilità degli operatori impiegati, riconoscendo che la continuità di azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo. In particolare, la ditta dovrà impiegare per i servizi e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità nella relazione educativa. A tal proposito, al personale con mansioni di educatore dovrà essere garantito un monte ore contrattuale adeguato a svolgere l'attività pedagogica non inferiore a 25 ore settimanali, evitando il più possibile la frammentarietà dell'intervento educativo con la presenza di diverse figure educative nell'arco della giornata. Eventuali turnover del personale sono consentiti solo a seguito di cessazione del rapporto di lavoro preventivamente documentate. Sono vietati turnover per ragioni organizzative interne o per qualsiasi altra causa imputabile alla ditta aggiudicataria. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo alla risoluzione del contratto.

ART. 21 - SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE

Il Concessionario provvede, in caso di assenze del personale in servizio anche temporanee o di breve durata, alla sua sostituzione con personale idoneo, di pari professionalità e qualifica, in modo da garantire il mantenimento del rapporto educatore/bambino. Qualora, nel corso delle attività, vi siano delle variazioni rispetto agli elenchi nominativi forniti, il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune, l'aggiornamento di detti elenchi, in caso di sostituzioni sia definitive, sia provvisorie. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere l'immediata sostituzione del personale operante in caso di inefficienza o grave inadempienza dello stesso.

ART. 22 - INSERIMENTO BAMBINI DISABILI

Dovrà essere prevista la possibilità di inserimento di bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali. Il gestore dovrà garantire il servizio di sostegno educativo-assistenziale per i bambini disabili inseriti nell'asilo nido attraverso la presenza di personale debitamente formato in aggiunta a quello già in servizio, senza ulteriore onere per il Comune. Il gruppo di lavoro, costituito dagli educatori del nido e dagli operatori socio-sanitari che hanno in carico il bambino, definirà, condividendo con la famiglia, le linee di intervento educativo e riabilitativo cui riferirsi per l'elaborazione del progetto educativo individualizzato, che sarà attuato dagli educatori dell'asilo nido.

ART. 23 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Concessionario:

- si impegna inderogabilmente, per tutte le figure professionali previste in via continuativa per

tutta la durata della concessione (ad eccezione degli incarichi specialistici e degli incarichi richiesti in via straordinaria per sostituzioni o esigenze temporanee), ad instaurare rapporti di lavoro subordinato, almeno per l'intera durata del presente contratto, e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

- manleva l'Amministrazione pubblica, titolare della funzione, da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al personale dipendente della Ditta stessa durante l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato;
- si obbliga, fatti salvi elementi migliorativi sempre e comunque ammissibili e che saranno oggetto di valutazione, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le Ditte partecipanti alla selezione indicano la tipologia di Contratto applicato per il proprio personale. Le retribuzioni orarie giornaliere dovranno corrispondere non ai minimi contrattuali della categoria più bassa del CCNL applicato, ma alla qualifica professionale rivestita da ciascun operatore e dalle mansioni effettivamente svolte. L'aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la ditta appaltatrice anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori. Esse dovranno offrire a eventuali nuovi assunti destinati a prestare il servizio oggetto del presente capitolato la possibilità di optare per lo status di lavoratore dipendente il tutto nei limiti e nei termini di legge. Il Concessionario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del Concessionario nei confronti dei propri dipendenti. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del Concessionario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato esclusivamente in caso di avvenuta regolarizzazione,

comprovata da adeguata documentazione. L'impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi, per detta sospensione dei corrispettivi. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo a risoluzione del contratto.

ART. 24 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le attestazioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008. La presente concessione presenta rischi di interferenza, come esposti nel DUVRI preliminare redatto dalla Stazione Concedente ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lvo 9 aprile 2008 n. 81, e gli oneri per la riduzione dei rischi da interferenza, quantificati per l'intero periodo contrattuale, sono pari ad € 1.000,00 (IVA esclusa). La ditta si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del predetto Decreto, rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad esso connesso. La ditta aggiudicataria dovrà garantire la formazione, l'informazione e l'addestramento dei propri lavoratori come previsto dall'art 36 del Decreto di cui trattasi al fine di tutelarne la salute e la sicurezza. La ditta aggiudicataria dovrà dotare il personale, a qualsiasi titolo dipendente o da essa coordinato, di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle varie tipologie di attività oggetto della concessione, nonché di tutti i presidi e materiali atti ad assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni e dei servizi, così da assicurare la necessaria protezione all'operatore, verificando altresì il pieno rispetto dei relativi protocolli di utilizzo. Il gestore dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione del servizio si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel presente capitolato speciale dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

ART. 25 - SCIOPERO E/O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Ai fini di quanto prescritto dal presente articolo il servizio oggetto della presente concessione rientra nella nozione di servizio pubblico essenziale (art. 1, comma, 2, lettera d), legge 146/1990). In caso di sciopero il Concessionario dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990 e successive modifiche od integrazioni “Sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e dovrà darne comunicazione al Comune nei termini previsti dalla legge. Nulla è dovuto alla ditta da parte del Comune per la mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti. Il corrispettivo dovuto alla ditta sarà ridotto in proporzione per ogni giornata di sospensione del servizio verificatasi nel periodo di riferimento.

ART. 26 - RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Concessionario è responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente. Resta a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. A tal fine la ditta dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore come in appresso indicato. Polizza RCT (responsabilità civile verso terzi):

- R.C.T. per sinistro € 5.000.000,00;

- R.C.T. per persona € 2.000.000,00;
 - R.C.T. per danni a cose o animali € 2.000.000,00.
- Polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro):
- R.C.O. per sinistro € 3.000.000,00;
 - R.C.O. per persona € 2.000.000,00.

La polizza prevede nel novero dei terzi i bambini frequentanti. La polizza dovrà prevedere la copertura di eventi dannosi alle cose, alla struttura o all'edificio ricevuto in consegna o in custodia dal Comune di CIVITELLA DEL TRONTO per lo svolgimento del servizio, compresi quelli derivanti da incendi e/o esplosioni. Il Comune comunque resta sollevata da qualsiasi danno dovesse subire il gestore nell'espletamento del servizio. Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità nell'ambito degli obblighi derivanti dall'applicazione del d.lvo 81/ 2008 e s.m.i, oltre ad ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del gestore durante l'esecuzione del servizio. Copia autentica o esibizione dell'originale delle polizze assicurative menzionate dovrà essere consegnata al Comune entro il termine stabilito dalla medesima e, comunque, prima dell'inizio del servizio. La mancata presentazione delle stesse sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione, con conseguente incameramento della cauzione o escussione della fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria.

ART. 27 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato, nonché al progetto presentato in sede di gara. Le verifiche e i controlli verteranno sia sulla struttura immobiliare, sia sulla gestione di tutte le attività oggetto del servizio affidato, verificando il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali, con particolare riguardo a:

- buono svolgimento dei servizi, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza della gestione;
- controllo del rispetto del rapporto educatore/bambini;
- controllo igiene e pulizia degli ambienti;
- gradimento e soddisfazione degli utenti;
- rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori delle società o cooperative.

Qualora si rilevassero disfunzioni, anomalie nella gestione o nella realizzazione del progetto, o nell'operato del personale, il Concessionario dovrà adeguarsi ai provvedimenti indicati e/o adottati dal Comune. Il Comune potrà procedere all'applicazione di penalità, così come indicato nel presente Capitolato Speciale.

ART. 28 – SUBAPPALTO DELLA CONCESSIONE

Non ammesso - Tenuto conto della natura sociale e di pubblica utilità del servizio oggetto dell'appalto, il ricorso ad un subappalto o più, comporterebbe un aumento dei costi tali da rendere il servizio insostenibile per le famiglie, a causa di rette troppo elevate.

.

ART. 29 – VARIANTI

Data la peculiarità del servizio, la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all'evoluzione dei bisogni e alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio. Pertanto il Committente ha il diritto di ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni, ai sensi dell'art. 189, c. 2, del D. Lgs. 36/2023, fino alla concorrenza del 10 per cento del valore della concessione iniziale e se il valore della modifica è inferiore alla soglia di cui all'art. 8 della direttiva 2014/23/UE. Il Concessionario è tenuto a eseguire le variazioni alle stesse condizioni e prezzi del contratto originario.

ART. 30 - PENALITÀ

Qualora siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di norme, regolamenti o del presente Capitolato tali da creare disservizio o, qualora si accertino anomalie sulla qualità o sulla quantità dei servizi erogati, il Comune, ferma restando la facoltà di procedere alla quantificazione e richiesta di risarcimento del danno, procederà all'applicazione di penalità dopo aver comunicato formale contestazione alla ditta, che può contro dedurre entro 10 giorni dal ricevimento dell'addebito. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura:

- reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 300,00 per ogni violazione;
- mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 300,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- mancato rispetto della dotazione di personale e degli orari di presenza previsti dal capitolato e dall'offerta tecnica di gara: € 500,00 per ogni infrazione;
- impiego di personale non qualificato (anche supplente): € 500,00 per ogni unità di personale non qualificato, moltiplicata per i giorni di infrazione;
- mancata sostituzione di operatore richiesta dall'Amministrazione per gravi motivi: € 300,00 per ogni giorno di mancata sostituzione;
- comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 300,00 per ciascuna violazione;
- mancata presentazione della documentazione relativa all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 300,00;
- inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 500,00 per ogni violazione;
- mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia: € 1.000,00;
- mancato intervento di manutenzione ordinaria di tutta la struttura e delle relative pertinenze, degli impianti, degli arredi, dei sanitari, degli elettrodomestici, dei vetri, delle serrature, delle apparecchiature per l'illuminazione: € 500,00;
- mancato intervento tempestivo per l'eventuale sgombero neve dall'ingresso degli utenti e dai viali di servizio: € 300,00;
- presenza in struttura di attrezzature, materiali di consumo e/o giochi non conformi alla normativa di settore nazionale e comunitaria vigente e futura: da € 300,00 a 1.000,00 a seconda

della rilevanza dell'infrazione;

In caso di disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al gestore, non rientranti nelle tipologie sopra indicate, la misura delle penalità varierà, per ciascuna infrazione, da un minimo di € 300,00 (trecento euro) a un massimo di € 1.000,00 (mille euro), a seconda della gravità dell'inadempienza e al protrarsi della situazione pregiudizievole, da valutarsi da parte del Comune a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero per le proprie controdeduzioni e giustificazioni. Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute motivatamente accettabili, si provvederà, all'irrogazione della penale. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. o in caso di insufficienza, mediante prelievo dalla cauzione.

ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono ritenute essenziali. Il mancato rispetto determina *ex lege* la risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati. L'avvio e la conclusione del procedimento sono comunicati all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. o con PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. In tal caso, il Comune potrà procedere nei confronti dell'aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti. Il Comune avrà inoltre la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- interruzione non motivata di servizio;
- gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento degli interventi e dei servizi che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività;
- grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- inosservanza delle disposizioni di cui all'Art. 23 del presente capitolato;
- mancato pagamento degli stipendi al personale dipendente entro le scadenze contrattualmente previste;
- ulteriori inadempienze del Concessionario dopo la comminazione di 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta;
- gravi danni ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo del gestore;
- cessione di parte del servizio in subconcessione o cessione del contratto;
- utilizzo, gestione o fruizione dei locali dedicati al servizio per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente capitolato;

- negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, c. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In adempimento a quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 36/2023, il Comune risolverà, altresì, il contratto di concessione nei casi e con le modalità ivi previste. Il contratto verrà risolto inoltre nel caso in cui vengano meno, in capo al Concessionario, i requisiti generali necessari alla contrattazione con la P.A. In caso di risoluzione del contratto il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria per l'affidamento del servizio alle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. In tutti i casi previsti nel presente articolo, il gestore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni per tutte le circostanze che possono verificarsi.

ART. 32 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Il Comune potrà recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi al Concessionario con Pec, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 c.c.. In tal caso il Concessionario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e a un indennizzo a titolo di mancato guadagno, ai sensi dell'art. 190, c. 4, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, pari al 5% degli utili previsti dal piano economico-finanziario.

ART. 33 – CAUZIONE DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, il soggetto affidatario dovrà, prima della consegna del servizio, prestare una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale, resa ai sensi dell'art 117 del D.Lgs. 36/2023, a favore del Comune. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune e, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Detta garanzia dovrà coprire l'intero periodo di durata dell'affidamento, e sarà svincolata dal Comune solamente al termine della stessa e dopo verifica dello stato manutentivo dell'immobile, delle attrezzature, degli impianti e dell'area a verde. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fidejussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'assunzione dell'obbligo da parte del garante di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione. Le fidejussioni, inoltre:

- prevedono l'espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 del c.c.;
- contengono l'espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c..

ART. 34 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di comportamento previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 vengono estesi, per quanto compatibili, ai dipendenti e collaboratori impiegati a qualsiasi titolo dal Concessionario nell'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato.

ART. 35 – MODALITA' DI PAGAMENTO – REVISIONE PREZZI

Il pagamento del contributo a carico della Stazione concedente viene effettuato mensilmente (11 mensilità considerata l'esclusione del mese di agosto), entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura intestata al Comune accompagnata da prospetto di rilevazione delle presenze dei bambini iscritti, previo controllo da parte dell'Ufficio Servizi al Cittadino della regolarità delle prestazioni eseguite. In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1 comma 629 lettera

b) L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il Comune assicura il versamento diretto allo Stato dell'IVA dovuta per le prestazioni erogate a suo favore in forza degli affidamenti afferenti il presente servizio. La fatturazione delle prestazioni afferenti il servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo elettronico come previsto dalla Direttiva CE 1999/93 e trasmesse esclusivamente mediante SDI e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013. A tale proposito si comunica il "Codice Univoco Ufficio" IPA: UFI227. Il pagamento delle fatture è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria del servizio, nonché alla verifica positiva della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione di DURC. Le fatture dovranno esporre altresì l'importo della ritenuta a garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, da operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute di garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dietro regolarità del servizio prestato, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L'eventuale cessione del credito derivante dalla presente concessione, dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, c. 12 e allegato II.14, articolo 6 del D. Lgs. 36/2023.

I prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati per l'intero periodo di durata della concessione, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.1 del disciplinare di gara.

ART. 36 - OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

ART. 37 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La consegna del servizio potrà avvenire anticipatamente rispetto alla stipula del contratto. Ai sensi degli artt. 17, comma 8 e 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 38 - TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), il Concessionario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e ad assumere per conto del Comune la qualifica di Responsabile del Trattamento dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso. È dunque vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. Gli aggiudicatari si obbligano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale. I dati personali relativi all'aggiudicatario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., e del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), per i soli fini inerenti la procedura di gara e l'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'aggiudicatario potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto sopra citato.

ART. 39 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 40 - FORO COMPETENTE

Al Foro di Teramo è devoluta la competenza alla trattazione di tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della concessione e della esecuzione del relativo contratto. Il contratto di concessione non contiene clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione.